r_piemon - Rep. DD-A20 24/05/2024.0000158.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCO CHIRIOTTI

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 158/A2003C/2024 **DEL 24/05/2024**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2003C - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) tra l'Istituto d'Istruzione Superiore "Norberto Bobbio" con sede a Carignano (TO) e la Regione Piemonte / Direzione Cultura e Commercio / Settore Promozione delle attività culturali.

Premesso che:

- il D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 disciplina l'alternanza scuola-lavoro, definendola quale modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e ne regolamenta organizzazione e struttura, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- la Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 ha inserito organicamente le attività di alternanza scuola lavoro nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante di tutti i percorsi di istruzione;

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Art. 1 commi 784-787 ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al D.Lgs 77/2005, in "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (di seguito denominati PCTO) e il Decreto Ministeriale 4 settembre 2019 n. 774 ha definito le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 785, della suddetta legge;

- i percorsi in alternanza possono essere progettati anche con Enti pubblici, come disposto dall'art. 1 comma 2 del citato D. Lgs. n. 77 /2005;

- i percorsi PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Visto l'interesse manifestato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Norberto Bobbio" di Carignano (TO);

considerata la disponibilità della Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali, ad accogliere lo svolgimento dei percorsi in oggetto;

vista la Convenzione proposta dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Norberto Bobbio" di Carignano (TO) che regola i rapporti tra le parti;

ritenuto di approvare la Convenzione, il cui testo è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i percorsi PCTO non comportano spese per la struttura regionale ospitante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge delega del 28 marzo 2003 n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Legge 30 dicembre 2018,n. 145;
- D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

DETERMINA

• di approvare lo schema di convenzione fra l'Istituto d'Istruzione Superiore "Norberto Bobbio" di Carignano (TO) e la Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

• di demandare alla Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali l'adozione degli atti necessari all'attuazione della Convenzione stipulata;

• di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PDD_Convenzione_Alleg_24-05-2024.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

TRA

I.I.S. Istituto di istruzione Superiore "Norberto Bobbio" con sede in Carignano (Torino) Via Valdocco 23, codice fiscale 94047780013 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Torta, domiciliata ai sensi della presente convenzione presso la precitata sede dell'istituzione scolastica;

E

Regione Piemonte con sede legale in Torino (TO), Piazza Piemonte 1, codice fiscale 80087670016, partita IVA 02843860012, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" o " "struttura ospitante", rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore Promozione delle attività culturali, Dott. Marco Chiriotti, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la precitata sede regionale;

Premesso che

- il D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 individua nell'alternanza una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e ne regolamenta organizzazione e struttura, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 le attività di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante di tutti i percorsi di istruzione;
- ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, Art. 1 commi 784-787 i percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO) e con il Decreto Ministeriale 4 settembre 2019 n. 774 sono definite le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 785, della suddetta legge;
- i percorsi PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- per le classi terze dell'Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera (IPSSEOA) l'attività di stage è anche funzionale al rilascio della qualifica professionale
 - ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2
 - ai sensi dell'accordo tra la Regione Piemonte, Assessorato all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, e l'Ufficio Scolastico Regionale approvato con D.G.R. 27/12/2018 n. 13- 8248 per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e per il rilascio delle qualifiche triennali, in regime di sussidiarietà, rinnovato con provvedimenti successivi;
 - in base alle Linee guida per l'accesso all'esame di qualifica professionale iefp degli allievi iscritti in un percorso quinquennale di istruzione professionale, D.D. A15 14 del 27/01/2020 della Regione Piemonte (A1500A – Istruzione, formazione e lavoro; A1504B – Standard formativi e orientamento professionale)

si conviene quanto segue:

Art. 1

La struttura ospitante, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in percorsi per le competenze trasversali

e per l'orientamento, d'ora in poi indicati come PCTO, su proposta di I.I.S. N. BOBBIO, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto di orientamento attuativo della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica;
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente, soggetti esercenti la potestà genitoriale);
d) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento nell'ambito della programmazione della classe;
j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
f) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs 101/2018, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento tempestivamente ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, dal Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso), dalla Legge 633/1941, art 96 per la pubblicazione di materiale video/fotografico anche sul web e Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui), nonché ai principi stabiliti dal D. Lgs 101/2018.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata annuale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Carignano, ……

Soggetto ospitante
Regione Piemonte
Il Dirigente del Settore Promozione delle attività culturali
Dott. Marco Chiriotti
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005

Istituzione Scolastica
Istituto d'Istruzione Superiore "Norberto Bobbio", Carignano (TO)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Torta
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005

Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa